

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI , CONTRIBUTI , SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I
Norme Generali

Art.1
Oggetto

1 – Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell'art. 22 della Legge 30.12.91, n. 412 disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati , ed istituendone il relativo Albo.

Art. 2
Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1 . La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune ed ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici .

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

3. - La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3
Campo di applicazione

1 – Le concessioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate a domanda degli interessati nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Cultura,
- Pubblica Istruzione,
- Sport,
- Attività ricreative,
- Assistenza,
- Servizi sociali,
- Aggregazione giovanile,
- Espressioni di culto religioso.

Per l'istruttoria delle domande gli uffici comunali preposti e l'Amministrazione osserveranno le norme, per quanto applicabili, della L. 7.8.90 , n. 241 sul procedimento amministrativo.

CAPO II
BENEFICI A PERSONE ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ,
RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 4
Benefici ordinari – Procedura

1 – Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria per la realizzazione di progetti e manifestazione di carattere culturale, ricreativo, celebrativo, di educazione ambientale, di aggregazione giovanile e di promozione turistica a condizione che :
a) l'attività istituzionale perseguita, risultante dallo statuto e dall'atto costitutivo depositati in Comune o deliberato dai rispettivi organi , sia svolta nell'ambito locale per le materia sopra elencate ed in sintonia con le attività dell'Amm.ne Comunale e delle linee programmatiche previste dall'art. 43 dello Statuto del Comune pubblicato sul BURP del 6.3.92.

b) Gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di febbraio di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici contenente:

nomi e indirizzi dei rappresentanti legali dell'associazione, il programma delle iniziative che si intendono organizzare con il supporto finanziario del Comune, il preventivo di spesa riguardante le iniziative programmate;

c) nella domanda di cui sopra dovranno essere indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

2 – Benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

3 – I beneficiari dovranno altresì impegnarsi formalmente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale. La mancata presentazione dello stesso diverrà pregiudiziale per l'erogazione di futuri contributi ai beneficiari inadempienti.

Art. 5
Benefici straordinari

1 – Eventuali ulteriori contributi per manifestazioni nei campi individuati nel 1° comma dell'art. 4 possono essere concessi a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno 15 giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

2 – Possono essere concessi, eccezionalmente, contributi per sostenere opere o lavori ai quali l'Amministrazione riconnette particolare rilevanza e rilievo.

In tal caso la concessione del contributo è subordinato alla presentazione di apposita istanza con allegato il progetto beneficiario e il relativo quadro economico di investimento.

La successiva liquidazione del contributo sarà vincolata alla presentazione di dettagliato rendiconto, corredato da fatture quietanzate per importo non inferiore, al netto di IVA, a quanto riconosciuto.

La Giunta Comunale può stabilire, in relazione all'importo del contributo straordinario assegnato, ulteriori modalità e specifiche condizioni di garanzia rispetto a quanto previsto con il presente regolamento.

Art. 6
Benefici ad associazioni sportive

1 – I contributi a sostegno delle associazioni sportive dovranno essere elargiti in via prioritaria a quelle società che promuovono attività dilettantistiche e favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2 – La procedura da seguire è quella indicata dall'art. 4, con l'avvertenza che, nella domanda dovrà essere indicato anche il numero complessivo degli atleti praticanti previsti per ciascuna disciplina.

Art. 7
Enti ed associazioni religiose

1 – Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4 possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio educativo e di aggregazione giovanile, con utilizzo derivante dagli OO.UU. secondaria, in base alle disposizioni della L.R. 7.3.89, n.15.

CAPO III
BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8
Campo di applicazione

1 – Verranno erogati contributi agli organismi scolastici che presentino progetti volti all'approfondimento didattico ed alla qualificazione del processo educativo.

Ogni progetto dovrà contenere l'esatta indicazione dei plessi scolastici e delle classi coinvolte, la descrizione delle attività che si intenderanno svolgere ed un preventivo di spesa dettagliato. Le richieste dovranno pervenire all'amministrazione comunale entro il mese di Ottobre di ogni anno.

2 – Saranno privilegiati i progetti rientranti negli ambiti rientranti dall'art. 8 della L.R. 49/1985;

a) conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonché la produzione di materiali di supporto didattico;

b) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno e accompagnamento, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati,

c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca.

3 – Verranno altresì privilegiati i progetti che prevedano l'acquisto di beni durevoli utili allo svolgimento dell'attività didattica.

4- Ai contributi potranno accedere tutte le scuole materne, elementari e medie presenti nel territorio comunale, senza distinzione tra istituti pubblici e privati.

5 – Eventuali ulteriori contributi straordinari per far fronte a spese non programmate potranno essere erogati dietro presentazione da parte degli organi scolastici di domanda corredata da precisa giustificazione di spesa.

6 – Agli organismi beneficiari dei contributi verrà richiesto di presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale entro il mese di Ottobre dell'anno di riferimento.

CAPO IV BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 9 Enti ed associazioni

1 – Possono essere erogati contributi ad Enti Pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali .

2 – Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui alle precedenti art. 4.

3 – I contributi saranno assegnati , con deliberazione della Giunta Comunale , tenendo conto :
a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, etc.)
c) dei risultati conseguiti.

Contributi ad indigenti per ticket sanitari

1) Il Comune può elargire contributi per il rimborso dei ticket pagati da cittadini con reddito familiare insufficiente.

Il rimborso è concesso dalla Giunta Comunale ad appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore al limite stabilito **dall'ASL 3** per l'erogazione dell'assistenza economica, ed in possesso di altri requisiti deliberati dalla Giunta Comunale su proposta della stessa **ASL**.

L'istruttoria delle domande per tali contributi sarà effettuata con la consulenza del Servizio Sociale Distrettuale e con le procedure stabilite dal provvedimento di Giunta.

Art. 10 Vacanze anziani

1 – Il Comune può, nell'ambito dell'organizzazione del servizio annuale di soggiorno marino per anziani, assumere parzialmente a proprio carico le spese necessarie per la partecipazione al soggiorno di anziani con basso reddito familiare.

2 – La Giunta Comunale stabilisce annualmente l'entità dell'integrazione di spesa, le fasce di reddito in base alle quali verranno applicate le agevolazioni tariffarie nonché il numero massimo di partecipanti a cui potranno essere concesse le integrazioni stesse . Per fruire dell'integrazione i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante il reddito familiare con le modalità stabilite nel provvedimento.

Potranno fruire dell'integrazione i richiedenti la cui condizione economica sia stata opportunamente documentata e che siano comprese, secondo la graduatoria di presentazione della domanda di partecipazione al soggiorno, nel numero massimo di integrazioni previste.

CAPO V USO DI BENI COMUNALI

Art. 11 Concessioni in uso di beni comunali

1- L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti di interesse pubblico o associazioni senza scopi di lucro o gruppi di cittadini, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2- Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3- La domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché all'uso specifico del bene richiesto e sulle modalità di accesso dei cittadini sull'attività stessa, dovrà essere presentata dal responsabile dell'utilizzo:

1 – almeno due mesi prima per gli usi ricorrenti ed esclusivi

2 – entro il mese di Agosto per gli usi stagionali coincidenti con l'anno scolastico

3 – almeno 10 giorni prima per gli usi occasionali.

4- La concessione potrà essere subordinata all'assunzione di impegni quali la pulizia dei locali utilizzati, una cauzione, la stipula di idonea polizza assicurativa, l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e (nel caso di usi esclusivi in comodato) la gestione e manutenzione ordinaria degli immobili concessi.

5- La Giunta Comunale potrà richiedere tutte le notizie necessarie per individuare l'esatta modalità di utilizzo del locale da utilizzare, individuando i congrui impegni da richiedere al concessionario.

CAPO VI ALBO DEI BENEFICI DI PROVVIDENZE

Art. 12 Istituzione albo

1- E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale verranno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica per le attività di cui all'art. 3, ai sensi del presente regolamento.

Art. 13 Struttura dell'albo

1- Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 14
Registrazioni

1- Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla concessione delle provvidenze.

Art. 15
Gestione e aggiornamento

1- Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano pretendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva, dal presente regolamento ***e dalle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.***